



PARERE MOTIVATO
n. 206 in data 20 DICEMBRE 2018

**OGGETTO: COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO (VR).
RAPPORTO AMBIENTALE DEL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 20 Dicembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 dicembre 2018 prot. n. 516519.



DOCUMENTAZIONE

Il Comune di San Pietro in Cariano con nota n.17103 del 6.07.17 assunta al prot. reg. al n.285345 dell'11.07.17 ha inviato la seguente documentazione:

- DCC n.16 del 23.06.17 di adozione del PAT;
- Avviso di deposito;
- Copia lettera consultazione con enti.

A seguito della richiesta di integrazioni n.306474 del 26.07.17 il Comune con nota n.2801 del 5.02.18 assunta al prot. reg. al n.46467 del 6.02.18 inviava:

- DCC n.40 del 27.11.17 di esame delle osservazioni pervenute;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Controdeduzioni;
- Norme tecniche;
- Relazione sintetica;
- Relazione;
- Relazione tecnica;
- Relazione qc banche dati;
- Carta del mosaico territoriale dei comuni confinanti;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta delle invarianti;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle trasformabilità;
- Carta delle azioni di piano;
- Estratti cartografici della pianificazione sovraordinata;
- Carta del consumo potenziale di suolo determinato dalle trasformazioni del PAT;
- Carta del consumo potenziale di SAU determinato dalle trasformazioni del PAT;
- Carta di analisi delle aree di trasformazione previste dal PAT;
- Mosaico territoriale dei comuni confinanti;
- Carta della viabilità esistente e di progetto;
- Carta dell'inquinamento da traffico veicolare;
- Carta di uso del suolo
- Dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che sono pervenute n.15 osservazioni delle quali nessuna attinente questioni ambientali;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- Estratto di pubblicazione ne "L'Arena" e "La Repubblica" del 30.06.17;
- Copia di pubblicazione nel BURV n.64 del 7.07.17;
- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;



- dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Vinca

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Procedimento con la quale comunica che sono pervenuti 5 pareri da parte delle Autorità Ambientali consultate in sede di PAT:

- Distretto delle Alpi Orientali prot. 1573 del 24.07.17;
- Istituto Regionale Ville Venete prot. n.3061 del 19.07.17;
- ULSS9 Scaligera prot. 120159/sisp del 02.08.17;
- Soprintendenza archeologica di Verona prot. 19619 del 18.08.17;
- Comune di Verona prot. 22625 del 13.09.17.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 31/2017

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il PAT del Comune di San Pietro in Cariano (VR)

Pratica n. 3811

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATA la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza, di Giacomo de Franceschi per conto del Comune di San Pietro in Cariano, trasmessa con nota acquisita al prot. reg. con n. 46467 del 06/02/2018;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame non viene segnalata per l'istanza in argomento alcuna fattispecie del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

PRESO ATTO che la dichiarazione è relativa al PAT del Comune di San Pietro in Cariano (VR);

PRESO ATTO che nell'attuazione si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità e dell'illuminazione;

PRESO ATTO che il piano non interessa siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che nel comune sono presenti le seguenti categorie di copertura del suolo "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale



principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22300 - Oliveti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "24200 - Sistemi colturali e particellari complessi", "31100 - Bosco di latifoglie", "31152 - Robinieto", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "31184 - Ostrio-querceto a scotano", "31195 - Quercocarpineto collinare", "32211 - Arbusteto", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51120 - Canali e idrovie", "51210 - Bacini senza manifeste utilizzazione produttive" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Adenophora liliifolia*, *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Coenonympha oedippus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso n. 23 della D.G.R. 1400/2017: "piani, progetti e interventi per i quali sia dimostrato tramite apposita relazione tecnica che non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione del piano in argomento non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO e RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di



aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per l'attuazione del piano in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza riferibile al numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "*piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle seguenti categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto delle indicazioni prescrittive, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO

PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

e

DÀ ATTO

- i. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

DICHIARA

che per il PAT del Comune di San Pietro in Cariano (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza



e


sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Adenophora liliifolia*, *Austropotamobius italicus*, *Cerambyx cerdo*, *Coenonympha oedippus*, *Cottus gobio*, *Triturus carnifex*, *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Gavia stellata*, *Gavia arctica*, *Ixobrychus minutus*, *Ardea purpurea*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Lanius minor*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*, *Pipistrellus nathusii*, *Nyctalus noctula*, *Hypsugo savii*, *Miniopterus schreibersii*, *Tadarida teniotis*, *Hystrix cristata*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare, per il tramite del comune di San Pietro in Cariano, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

RICONOSCE

la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11310 - Complessi residenziali comprensivi di area verde", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "11330 - Ville Venete", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12120 - Aree destinate ad attività commerciali e spazi annessi", "12150 - Infrastrutture tecnologiche di pubblica utilità: impianti di smaltimento rifiuti, inceneritori e di depurazione acque", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12220 - Rete stradale principale e superfici annesse (strade statali)", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "12240 - Rete ferroviaria con territori associati", "12260 - Aree adibite a parcheggio", "13210 - Discariche e depositi di cave, miniere, industrie e collettività pubbliche. Per i depositi sono compresi gli edifici e le installazioni industriali associate ed altre superfici di pertinenza.", "13310 - Cantieri e spazi in costruzione e scavi", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "14110 - Parchi urbani", "14150 - Aree verdi associate alla viabilità", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

**OSSERVAZIONI AL PAT**

Il Responsabile del Procedimento Comunale con nota in data 31.01.18, dichiara che a seguito dell'adozione del PAT con D.C.C. n. 16 del 23.06.17, sono pervenute n. 12 osservazioni entro i termini di legge, e n. 3 osservazioni (n. 13-14 e 15) oltre i termini per complessive 15 osservazioni. Nessuna osservazione è riferita alla proposta di Rapporto Ambientale o ha attinenza con questioni ambientali.

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 20 dicembre 2018 dalla quale emerge che il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano. Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un approfondimento sulla componente ambientale e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei progetti previsti. Questo continuo confronto ha portato alla ricerca delle strategie migliori, sia per la valorizzazione delle componenti ambientali che per la riduzione delle pressioni individuate. In particolar modo per quanto riguarda l'individuazione degli obiettivi perseguiti nella progettazione del Piano le azioni sono state improntate sui sistemi principali che identificano il territorio comunale così riassumibili: il sistema Idrogeologico che si pone l'obiettivo della difesa del suolo attraverso la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali accertando la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali; il sistema ambientale e agrario che si pone l'obiettivo della tutela delle risorse di interesse naturalistico-ambientale; il sistema di interesse storico che si pone l'obiettivo della tutela delle risorse di interesse storico-culturale e del paesaggio; il sistema dei servizi e delle infrastrutture che si pone l'obiettivo di una adeguata organizzazione dei servizi e delle infrastrutture, infine il sistema insediativo. Per quanto riguarda il sistema insediativo, il Piano ha confermato gli ambiti della programmazione urbanistica previgente non ancora attuati, individuando le azioni atte a migliorare la qualità degli insediamenti esistenti, la riqualificazione del tessuto urbano volta al riordino degli insediamenti esistenti ponendo attenzione alla qualità della vita all'interno delle aree urbane. Il Piano pone inoltre attenzione al paesaggio e alla tutela e alla valorizzazione degli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale, alle ville venete e alla valorizzazione dell'attività agricola legata alle colture pregiate presenti sul territorio. L'obiettivo è di tutelare il suolo ed il paesaggio collinare con scelte di pianificazione volte al trasferimento dei volumi ed alla riqualificazione dell'esistente: ovvero le nuove realizzazioni potranno essere realizzate a fronte solamente di un credito edilizio derivante dalla demolizione. Con riferimento agli ambiti di urbanizzazione diffusa prevalentemente residenziale, produttiva e commerciale le scelte di Piano precisano che per "attività produttiva e commerciale" si intendono quelle attività che sono riconducibili a "fuori zona" o a esercizi di vicinato, come esercizi commerciali di vendita al dettaglio. Il Piano pone specifica attenzione alle tematiche ambientali ed al ruolo che gli spazi urbani ed extraurbani vengono ad assumere in questo contesto, infatti il PAT prevede numerose misure di mitigazione ambientale, controllo del consumo di superficie agricola, definizione di vincoli di tutela ambientale, previsione di misure di controllo del dissesto idrogeologico, riqualificazione di ambiti urbani e produttivi, promozione delle attività turistiche e delle tipicità del territorio.

Questo ha portato alla redazione di un Piano che, come si è visto nella fase di valutazione finale del Rapporto Ambientale, non prevede particolari azioni critiche nei confronti dell'ambiente.



Lo strumento di pianificazione si è concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione degli ambiti di maggior pregio, mantenendo i varchi necessari alle connessioni ambientali, incentivando la realizzazione di un'edilizia sostenibile, ecc., ma anche sulla sostenibilità economica, mediante la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio, ecc., e sulla sostenibilità sociale, attraverso il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore, una maggiore sicurezza. Al fine di assicurare uno sviluppo coerente e sostenibile, nel pieno rispetto delle matrici ambientali coinvolte, nonché di garantire la sicurezza e la tutela della salute umana, si rende opportuno prevedere nelle zone caratterizzate da "vulnerabilità idrogeologica", il divieto di porre in essere attività anche solo potenzialmente in grado di compromettere lo stato qualitativo delle acque di falda.

Nelle aree sia esistenti, che documentate storicamente in cui si sono verificati fenomeni di naturale risalita delle acque di falda, al fine di consentire la naturale oscillazione delle falde, a tutela quindi, della risorsa idrica e della salute e sicurezza umana, è fatto divieto di tombinamento delle risorgive, di interrimento delle teste dei fontanili e di realizzazione di locali interrati per qualsiasi destinazione.

Attraverso il processo di valutazione si è verificato che le azioni risultano essere coerenti con quanto stabilito dai piani sovraordinati e con gli obiettivi di sostenibilità.

Con il processo della VAS si è voluto capire come il PAT possa incidere sulle condizioni ambientali, sociali, economiche scomposte nelle diverse componenti ambientali (aria, acque e suolo e paesaggio) e sono stati segnalati eventuali accorgimenti da considerare in sede di attuazione del piano e del successivo Piano degli Interventi, al fine di attenuare eventuali effetti significativi alla concretizzazione delle scelte di Piano. Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuando un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

Si evidenzia che per mero errore cartografico, come comunicato anche dall'amministrazione comunale, in "Tavola 4 – Trasformabilità", l'art. 3.12. delle NT deve essere corretto con l'art. 3.11. Relativamente a:

- art. 2.24 delle NT "Compatibilità Geologica"

"Area idonea a condizione tipo f), dovrà essere integrato nelle "Prescrizioni" con la seguente frase:

"[...]"

Nel caso in cui, in fase di attuazione degli interventi previsti dal Piano, dovessero essere individuate matrici del sottosuolo con caratteristiche chimiche, biologiche o mineralogiche non coerenti con le normali caratteristiche delle matrici del sottosuolo di ambienti circostanti integri, dovranno essere attivate tutte le procedure previste dalla normativa vigente in materia. "

"Area idonea a condizione tipo g), nelle "Prescrizioni" dovrà essere sostituita la parola "demandata" con la parola "subordinata", per cui la dicitura corretta è la seguente:

"Prescrizioni

In queste aree la trasformabilità è subordinata ad accurati studi topografici...."

- art. 2.25 delle NT "Aree soggette a dissesto idrogeologico"

"Area esondabili o soggette a ristagno idrico e aree di risorgiva, dovrà essere sostituita la parola "scantinati" con la seguente la dicitura: "interrati, anche solo parzialmente" Per cui la dicitura corretta è la seguente:



“Prescrizioni

“[...]”

Nelle «aree esondabili o soggette a ristagno idrico» e nelle aree di risorgiva sono vietati gli interrati, anche solo parzialmente.”

“[...]”

- art. 3.5. delle NT *“Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O.”*, venga integrato con *“Individuazione delle A.T.O.”*, così come riportato nel frontespizio dell’ *“Elaborato 4 – Trasformabilità”*.

Inoltre, si evidenzia la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti relativamente:

- All’art. 3.11 delle N.T. *“Ambito di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione – Elementi di degrado”*;
 - all’art. 3.19 delle N.T. *“Infrastrutture di maggior rilevanza da riqualificare o di progetto”*, limitatamente gli interventi in programmazione;
- per le quali si demanda a Verifica di assoggettabilità a VAS.

In sede di attuazione del Piano si dovrà:

- realizzare tutte le misure individuate per l’attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall’attuazione del Piano, le possibili ricadute sull’ambiente con l’individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.


La metodologia risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Per quanto riguarda il monitoraggio sono stati individuati gli indicatori da misurare in sede di attuazione.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;



RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;


**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di San Pietro Cariano (VR) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:

1. Gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dai Soggetti competenti in materia Ambientale consultati in sede di redazione del PAT e con l'osservanza dei divieti posti al fine di garantire la tutela della risorsa idrica e della salute e sicurezza umana.
2. L'art. 3.5 delle NT "Ambiti Territoriali Omogenei – A.T.O." venga integrato con "Individuazione delle A.T.O." come riportato nel frontespizio dell'"Elaborato 4 – Trasformabilità".
3. Nell' "*Elaborato 4 – Trasformabilità*", relativamente ai riferimenti alle NT in legenda, dovrà essere corretto l' Art. 3.12 con l'articolo di riferimento corretto, Art. 3.11 "*Ambito di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione – Elementi di degrado*".
4. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

5. Nelle "*Aree di risorgiva*", così come cartograficamente individuate negli elaborati grafici del PAT, è vietato il tombinamento delle risorgive e l'interramento delle teste dei fontanili, fatti salvi motivi indifferibili di incolumità e pubblica sicurezza.
6. L'art. 3.8 delle N.T. "*Linee preferenziali di sviluppo insediativo*", limitatamente alle destinazioni "produttive" e dei "servizi", si prescrive che siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
7. L'Art. 3.11 delle N.T. "*Ambito di intervento diretto al miglioramento della qualità urbana e territoriale, alla riqualificazione e riconversione – Elementi di degrado*", si prescrive che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.



8. L'art. 3.19 delle N.T. "*Infrastrutture di maggior rilevanza da riqualificare o di progetto*", limitatamente agli interventi in programmazione, si prescrive che siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi della D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 12, non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
9. Nelle "*Aree idonea a condizione per vulnerabilità idrogeologica*", così come cartograficamente individuate negli elaborati grafici del PAT, è sempre fatto divieto di porre in essere attività anche potenzialmente in grado di compromettere lo stato qualitativo delle acque di falda.
10. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
11. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
12. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
13. In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.
14. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso